

Con la sentenza n.18535/2013 la Cassazione, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ha affermato che il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella inidoneità del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività (anche eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore. La possibilità di adibire il dipendente a mansioni inferiori presuppone il consenso dell'interessato ed il patto di dequalificazione rappresenta pertanto l'unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro; ciò non costituisce una deroga all'art.2103 del codice civile, ma un adeguamento del contratto ad una nuova situazione di fatto.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.18535 del 02/08/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)